

MOS PATRIUS E PATER IGNOMINIOSUS

Mariateresa Amabile*

SOMMARIO: 1.- La paura del padre; 2.- *Ius proprium civium Romanorum*; 3.- *Pater e parens*; 4.- *Tanta domus*. 5.- *Pater hominum*.

1.- La paura del padre.

Se nell' "antichità senza data"¹ il diritto era il legame che congiungeva i vivi con i morti², il vincolo che consentiva e guidava il succedersi delle generazioni, fonte primaria di certezza del vivere comune, è tuttavia nel *mos maiorum* che il *pater familias* riceve la consacrazione all'esercizio del suo ruolo. I *maiores*, gli antenati che si situano al di là dell'immaginaria linea che separa i vivi dai morti³, conferiscono al *pater* la sua *potestas*; il culto degli stessi, il ricordo dei loro visi⁴ e della loro personalità e l'interpretazione di una volontà alla quale si attribuisce la capacità di travalicare i confini della vita umana, forniscono al *pater* una guida sicura nell'esercizio delle sue responsabilità. Essi mostrano anche alle giovani generazioni la rotta da seguire nella scelta dei comportamenti corretti, un esempio e un monito per scongiurare il rischio di deragliare dalla via della rettitudine segnata dai *mores maiorum*, in particolare dalla tentazione di scavalcare le posizioni gerarchiche e forzare l'accesso al posto di comando. Il parricidio è legato, nel mondo romano, alla *patria potestas*⁵, perché in questa sembra essere insito il terrore di un gesto violento che ad essa ponga anticipatamente fine⁶. La paura del padre⁷ origina dall'immenso potere a lui devoluto nell'ambito delle culture antiche, specialmente, com'è noto, nella società romana, laddove, tra le facoltà a lui attribuite, sussiste l'estremo *ius vitae ac necis*, insieme agli *ius vendendi*, *ius noxae dandi*, *ius tollendi*⁸.

Il duro contrasto tra padre (spesso raffigurato come avaro e anziano) e figlio (frequentemente descritto come avido, dissoluto e indebitato) costituisce, com'è noto, un *topos* molto frequente nelle commedie di Plauto⁹ e di Terenzio¹⁰. Tale contrasto generazionale è ben noto anche alla cultura greca¹¹, si pensi

*Ricercatore di diritto romano e diritti antichi presso il Dipartimento di Scienze giuridiche dell'Università degli studi di Salerno.

¹ Espressione di F. P. Casavola, in *Isola sacra. Alle origini del diritto*, in F. Casavola, D. Annunziata, F. Lucrezi, *Isola Sacra. Alle origini della famiglia*, Napoli 2019, 21 s.

² D. Annunziata, *Immagini sacre. Alle origini della "patria potestas"* in *Isola Sacra* cit., 39.

³ Cfr. Annunziata, *Immagini sacre* cit., 60 ss.

⁴ Attraverso il cd. *ius imaginium*, cfr. Annunziata, *Immagini sacre* cit. 43.

⁵ Si veda, per tutti, F. D'Ippolito, F. Lucrezi, *Profilo storico istituzionale di diritto romano*, IV ed. Napoli 2018, 282 ss.

⁶ Cfr., per tutti, E. Cantarella, *Come uccidere il padre. Genitori e figli da Roma a oggi*, Milano 2017, 85 ss.; F. Lucrezi, *Senatusconsultum Macedonianum*, Napoli 1992, 10 ss.

⁷ Sul tema si veda, per tutti, E. Pellizer, N. Zorzetti, *La paura dei padri nella società antica e medievale*, Roma-Bari 1983.

⁸ Si veda Cantarella, *Come uccidere il padre* cit., 5 ss.

⁹ Per esempio nelle commedie *Asinaria*, *Captivi*, *Casina*, *Cistellaria*, *Epidicus*, *Mercator*, *Trinummus*.

¹⁰ In *Adelphoe*, *Andria*, *Heautontimorumenos*.

¹¹ Si veda, per tutti, da ultimo, A. Mirabella, *L'Apokéryxis (αποκήρυξις) e l'autorità paterna nella Grecia antica*, in *Iura and Legal Systems* VI.2019/2, C (4): 21-25.

solo al mito di Crono, divoratore dei propri figli appena nati, nel timore che uno di loro lo avrebbe assassinato per prendere il suo posto¹².

Anche la cultura ebraica ha conosciuto, in origine, la presenza di una figura paterna molto forte¹³, i cui poteri, in termini di accoglimento, rifiuto, vendita, adozione, diseredazione dei figli, e, più in generale, di assoggettamento dei sottoposti, ricordano, almeno in parte, le facoltà attribuite al *pater* romano, con l'importante differenza, però, che l'istituto potestativo non fu mai conosciuto nell'antico Israele, come in nessun'altra civiltà antica¹⁴.

Esempi celebri di tale assolutezza del potere paterno sono emblematicamente descritti nelle Antiche Scritture, dove il genitore appare come dispensatore di vita o di morte, salvezza o condanna. Si pensi al mancato sacrificio di Isacco¹⁵, in cui Abramo, dopo aver costruito, per ordine di Dio, un altare per sacrificare il suo unico figlio, viene fermato nell'atto di dare la morte dall'angelo mandato dal Signore¹⁶. Le figlie di Lot vengono offerte dal proprio padre ai soldati in cambio della salvezza degli ospiti¹⁷. La complessa narrazione riguardante Tamar e Giuda mostra quest'ultimo come un vero padre-padrone¹⁸, che dispone a suo piacimento della vita dei suoi figli e della nuora. Quest'ultima, tra alterne vicende, passa dall'essere nuora a vedova sottoposta al levirato¹⁹, da sospetta adultera condannata a morte e graziata dallo stesso Giuda a madre dei suoi figli²⁰.

Questi episodi costituirebbero, tuttavia, casi straordinari di esercizio del potere paterno all'interno di un clan²¹. Secondo il diritto ebraico era infatti consentito vendere il figlio o la figlia soltanto quando

¹² Sui contrasti tra padri e figli nelle diverse esperienze del mondo antico si veda, per tutti, E. Cantarella, *Non sei più mio padre. Il conflitto tra genitori e figli nel mondo antico*, Milano 2015, 5 ss.

¹³ Sul punto, si veda, per tutti, A. Rabello, *Effetti personali della "patria potestas". Dalle origini al periodo degli Antonini*, Milano 1979.

¹⁴ Un esempio particolare del conflitto generazionale padre-figli nell'esperienza ebraica è dato dalla successione di Erode il grande (com'è noto, l'idumeo convertito al giudaismo, giunto ad essere re della Giudea con la forza militare, matrimoni dinastici e l'appoggio dei romani). Erode ebbe diverse mogli e molti figli, pertanto la successione si presentava particolarmente incerta e problematica. Le lotte tra i figli del re e tra gli stessi figli ed il padre - gli uni per subentrare nel regno a discapito del padre e degli altri fratelli, l'altro per conservare il proprio potere sventando i tentativi (veri o presunti) di ucciderlo - dovettero condurre alla messa a morte dei due figli avuti dalla principessa Mariamme, Alessandro e Aristobulo. Questi ultimi erano stati accusati da un fratellastro, Antipatro, di star complottando contro il padre per ucciderlo e usurparne il trono, e lo stesso Antipatro, essendosi più volte pubblicamente lamentato della lunga vita del padre, fu accusato di aver attentato alla vita del re. Sull'episodio, e le complesse dinamiche ad esso legate si veda A. Rabello, *'Tribunale domestico' in casa di Erode il Grande?*, in *Ebraismo e Diritto. Studi sul diritto ebraico e gli ebrei nell'impero romano scelti e raccolti da Francesco Lucrezi*, I, Soveria Mannelli 2009, 65 ss.; F. Lucrezi, *Autonomie locali e autorità imperiale in età augustea. Il caso della successione al trono di Erode*, in AA.VV. (sotto la direzione di Luigi Labruna), *Tradizione romanistica e costituzione*, Napoli 2006, 967-981.

¹⁵ Gen. 22.

¹⁶ Tale atto è interpretato dalla giurisprudenza rabbinica come l'assolutizzazione divina del divieto dei sacrifici umani. Sul punto cfr. A. Finzi, *La 'machlòket'*, in F. Lucrezi, *La giurisprudenza in diritto ebraico e romano. Studi sulla "Collatio"* X, con due appendici di Ariel Finzi e Andrea Lovato, Torino 2022, 111-117; F. Lucrezi, *Magia, stregoneria e divinazione in diritto ebraico e romano. Studi sulla "Collatio"* IV, Torino 2007, 30 ss.

¹⁷ Sull'episodio si veda Rabello, *Effetti personali* cit., 323 ss.

¹⁸ Pellizer, Zorzetti, *La paura dei padri* cit., 69 ss.

¹⁹ Sul levirato si veda, per tutti, Amabile, *Nefaria Secta. Sulla normativa imperiale "de Iudaeis"*, I, Napoli 2018, 142 ss.; Ead., *Un caso peculiare di adulterio nel diritto ebraico: la vicenda di Giuda e Tamar*, in F. Lucrezi, *L'adulterio in diritto ebraico e romano. Studi sulla "Collatio"* IX, 134 ss.; Ead. *Note sul levirato ebraico*, in F. Fasolino, F. Lucrezi (curr.), *Matrimonio e volontà. Traduzione del trattato Kiddushin del Talmud di Gerusalemme*, Torino 2022, 217 ss.

²⁰ Gen. 38. 26, su cui Amabile, *Un caso peculiare di adulterio* cit., 143.

²¹ Non sembra dunque che fosse permesso ai padri uccidere o sacrificare i propri figli: il racconto di Isacco mostra una chiara avversione verso i sacrifici umani, perpetrati in spregio al comandamento di Dio di non uccidere e all'ancor precedente ordine, "crescite e moltiplicatevi" (Gen. 1.28). Il comportamento di Lot verso le proprie figlie sarebbe anch'esso da intendere sotto la pressione delle circostanze che lo obbligavano a onorare, prima di tutti, gli ospiti; lo stesso

fosse in gioco la sopravvivenza stessa del nucleo familiare originario²², e, a dispetto del richiamato dettato delle Antiche Scritture, non risulta mai configurabile un diritto di vita e di morte sui sottoposti²³ analogo al romano *ius vitae ac necis*. Anche la sorte di figli particolarmente problematici, traviati, ribelli, o che profetizzavano in nome degli idoli, era rimessa a entrambi i genitori, non al solo padre; i genitori dovevano richiedere il giudizio del consiglio degli anziani, in merito a un'eventuale condanna a morte²⁴.

Il dettato di Deuteronomio 21.18-21²⁵ chiarisce, in tal senso, i limiti del potere del padre e la procedura a cui attenersi: se un figlio è ribelle e persiste in tale atteggiamento anche dopo le opportune correzioni, il padre, insieme alla madre (considerata più incline al perdono e quindi meno propensa ad accusare pubblicamente il proprio figlio), lo condurrà davanti agli anziani, e entrambi i genitori dovranno accusarlo: il giudizio viene in tal modo rimesso agli anziani, chiamati a giudicare su una eventuale condanna, mentre gli uomini della città procederanno, in caso di sentenza di morte, all'esecuzione della stessa²⁶. Nell'accusa dei due genitori dovrà essere accertata la condotta filiale dissennata, e segnata da arroganza e ubriachezza²⁷.

può dirsi per le disposizioni di vita e di morte di Giuda nei confronti della nuora. Anche se in questi casi pare configurarsi una sorta di *ius vitae ac necis*, è tuttavia opportuno considerare che si tratta di casi eccezionali, legati al rispetto dell'ordine di Dio o della legge sulla inviolabilità degli ospiti e delle norme del levirato. In tutte queste situazioni, inoltre, il soggetto non agisce come padre-padrone, ma in quanto rappresentante del suo popolo nei rapporti con Dio o come giudice che amministra la giustizia nel proprio clan tribù. Si veda, sul punto, Rabello, *Effetti personali* cit., 330 ss.

²² Re 2.4.1; Neh. 5.5; su cui si veda Rabello, *Effetti personali* cit., 337 ss.

²³ Rabello, *Effetti personali* cit., 324 ss.

²⁴ Deut. 21. 18-21, su cui cfr. Rabello, *Effetti personali* cit., 342 ss.

²⁵ “Se un uomo avrà un figlio testardo e ribelle che non obbedisce alla voce né di suo padre né di sua madre e, benché l'abbiano castigato, non dà loro retta, suo padre e sua madre lo prenderanno e lo condurranno dagli anziani della città, alla porta del luogo dove abita, e diranno agli anziani della città: Questo nostro figlio è testardo e ribelle; non vuole obbedire alla nostra voce, è uno sfrenato e un bevitore. Allora tutti gli uomini della sua città lo lapideranno ed egli morirà; così estirperai da te il male e tutto Israele lo saprà e avrà timore”.

²⁶ Come si vede, il padre non sembra avere facoltà di emettere un giudizio definitivo e dunque di condannare, eseguire, in modo del tutto arbitrario, la condanna stabilita per il figlio; entrambi i genitori devono sostenere l'accusa, gli anziani emettono la sentenza e tutti gli uomini della città la eseguono. Pare, tuttavia, che nella realtà si tendesse il meno possibile ad applicare questa regola, dando anche la possibilità ad uno dei genitori di ritirare l'accusa contro il figlio, fino al momento precedente alla emissione della sentenza da parte del consiglio degli anziani. Sul punto cfr. Rabello, *Effetti personali* cit., 325. Sembra evidente come le Antiche Scritture tendano a valorizzare la discendenza, il legame intergenerazionale, la continuità del patto con Dio, sancita anche dall'osservanza dei precetti divini, di cui il quinto comandamento (Deut. 5.16) è il più importante dopo i primi quattro, che riguardano il rapporto con Dio, ed è ritenuto il più difficile da osservare. Anche il quinto comandamento (nella numerazione ebraica) “Onora il padre e la madre”, d'altronde, è considerato un obbligo verso il Signore, dal momento che i genitori sono ritenuti compartecipi della creazione. Sul valore monitorio e catartico della sanzione nel mondo antico si veda, per tutti, F. Lucrezi, “*Ne Peccetur*”, “*Quia peccatum est*”. *Sulle ragioni della pena nel mondo antico*, in C. Venturini (cur.), *Minima de poenis*, I, Napoli 2015, 59-70.

²⁷ I concetti di dissolutezza e ubriachezza richiamano alcuni dei caratteri generalmente attribuiti al parricida nelle esperienze del mondo antico: la sfrenatezza e l'essere dediti al vino denoterebbero e formerebbero un circolo vizioso, destinato a sconfinare nella perdita della ragione, a sua volta in grado di determinare la commissione di qualsiasi delitto, compreso il parricidio. Sul potenziale eversivo e pericoloso del vino, in quanto elemento scatenante pulsioni torbide e incontrollabili si veda, per l'esperienza ebraica, F. Lucrezi, *L'ubriachezza di Noè e di Lot nel commento di Rashì di Troyes* in G. D. Merola, P. Santini (curr.), *Lawine. Commercio e consumo del vino nel mondo antico*. Atti del Simposio internazionale, Napoli, 17-18 Gennaio 2019, 225-234, ora in *7. Appunti di diritto ebraico*, II, Torino 2020, (da cui cito), 43 s.

Soggezione, paura, desiderio di rivalsa, terrore del parricidio, sembrano comuni, sebbene con profili eterogenei, alle diverse esperienze del mondo antico in rapporto alla complicata relazione padre-figlio²⁸.

2.- *Ius proprium civium Romanorum.*

La “paura del padre”, com’è noto, assume, nella società romana, una valenza del tutto particolare, dal momento che essa è così caratteristicamente segnata dal peculiare istituto della *patria potestas*, che pone in una posizione di assoluto predominio un particolare tipo di *pater*, il *pater familias*.

Che la *patria potestas* debba intendersi come un’esperienza esclusivamente romana, sconosciuta a tutti gli altri popoli, è sottolineato, com’è noto, da Gaio (*Inst.* 1.55), laddove il giurista sottolinea l’assolutezza di tale potere patriarcale “*in filios suos*” come un “*ius proprium civium Romanorum*” (pur temperando l’asserzione con un prudente “*ferè*” [“forse, quasi”]: un’umile attestazione di consapevolezza di non potere conoscere tutti gli altri popoli della Terra; un avverbio che noi, circa diciannove secoli dopo, alla luce delle nostre conoscenze, potremmo omettere): “*quod ius proprium civium Romanorum est: fere enim nulli alii sunt homines, qui talem in filios suos habent potestatem, qualem nos habemus*”²⁹. Un’asserzione pronunciata forse, com’è stato scritto, “con orgoglio”³⁰: ma essa potrebbe anche esprimere un’idea di singolarità, di stranezza, se non di imbarazzo al cospetto di un principio pervasivo, ingombrante e condizionante, sulla cui utilità era legittimo, almeno nella prima metà del secondo secolo, interrogarsi. È proprio la tenace persistenza del potere potestativo ad avere generato la necessità della creazione di un altro sistema giuridico, quello dello *ius gentium*, o *honorarium*, preposto proprio ad eludere e aggirare gli innumerevoli limiti e vincoli imposti dallo *ius civile*, che sono poi i limiti e i vincoli generati dalla *patria potestas* e dal conseguente sistema agnazio³¹.

Emerge, comunque (sia in termini di compiacimento o di perplessità), dalla considerazione del giureconsulto, l’idea della peculiarità dell’istituto potestativo nel quadro dei costumi dei vari popoli antichi, ai quali egli, com’è noto, si mostra particolarmente interessato³². Come è stato rilevato, Gaio “va alla ricerca di uno schema espositivo che renda più comprensibile l’esperienza giuridica dei Romani, sia nella prospettiva pedagogica delle tecniche di apprendimento e di trasmissione persuasiva del sapere giuridico, sia in quella del confronto con leggi e costumi di altri popoli. Perciò la ricerca delle *rationes* è presente in Gaio più che in qualunque altro giurista del secolo. Ed è la ricerca di un collegamento tra società e diritto”³³.

²⁸ Si veda, per tutti, Pellizer, Zorzetti, *La paura dei padri* cit., 35 ss.

²⁹ Sul passo, per tutti, F.P. Casavola, *Potere imperiale e stato delle persone tra Adriano e Antonino Pio*, in *Labeo* 14 (1968) 7 ss., poi in AA.VV., *Gaio nel suo tempo*, Napoli 1966, 1ss. e in Id., *Giuristi adrianei*, I ed. Napoli 1980, II ed. Roma 2011, da cui cito, 147 ss.

³⁰ Cfr. F. d’Ippolito, F. Lucrezi, *Profilo storico istituzionale di diritto romano*, IV ed. Napoli 2018, 140.

³¹ Cfr., sul punto, per tutti, F. Lucrezi, F. Fasolino, G. Greco, M. Amabile, *Elementi di storia e istituzioni di diritto romano*, Napoli 2023, cap. V, in corso di stampa.

³² Cfr. Casavola, *Gaio nel suo tempo* cit., *passim*; A.M. Honoré, *Gaius*, Clarendon 1962, *passim*; W. Kunkel, *Herkunft und soziale Stellung der römischen Juristen*, II ed., Graz 1967, 202 s.

³³ F.P. Casavola, *Cultura e scienza giuridica nel secondo secolo d.C.: il senso del passato*, in *ANRW* II. 15, Berlin-New York 1976, ora in *Giuristi adrianei* cit., 58.

Ed è questa persistenza (che potrebbe anche essere stata considerata fastidiosa, molesta, intralciante) che costringe il puntuale e scrupoloso redattore dei *Commentarii* a dovere puntualizzare, per ogni singolo istituto giuridico, quale sia il suo assetto “*iure civili*” e “*iure honorario*”, come se a Roma (caso decisamente unico) esistessero, nello stesso tempo e nello stesso spazio, “due diritti”, entrambi pienamente vigenti e validi, ma reciprocamente in conflitto e alternativi.

Tanto il sostantivo *pater* quanto l’aggettivo *patrius* sono da collegare alla radice indoeuropea **pat-*, “antico retaggio indoeuropeo tuttora diffuso nelle lingue moderne per esprimere l’idea della paternità”³⁴. E, per quanto riguarda specificamente l’esperienza romana, tale idea appare, a sua volta, strettamente legata all’idea di “detenzione del primato”, maturata “in una società patriarcale e patrilineare come quella romana”³⁵.

La parola *potestas*, invece, rinvia alla radice **pot-*, “non meno antica, designante da un lato la pacifica facoltà dispositiva su un oggetto (o un luogo [...])³⁶, e dall’altro su persone fisiche”³⁷, distinguendo chi è *potis*, ‘capace’, da chi vi è sottoposto.

Le due radici, com’è evidente, confluiscono entrambe nell’istituto della *patria potestas*, che tanto a fondo, e più di ogni altro, ha segnato la storia del diritto e della civiltà di Roma³⁸, generando un’accezione di paternità connotata da una “polivalenza peculiare”³⁹, in quanto collegata a una pluralità di funzioni e facoltà esercitate dal *pater familias*, nell’ambito della *familia*, nei confronti dei sottoposti.

Il ruolo del *pater familias* nasce nel senso di una ‘potenza’ che è, a sua volta, ‘obbedienza’ nei confronti degli antenati e dei *mores maiorum*⁴⁰: il potere dell’avente potestà scaturisce dal suo essere preposto alla cura dei *sacra familiaria*, sacerdote dei culti familiari in attesa di travalicare il confine della vita mortale per essere accolto anch’egli tra i *Lares* e i *Penates*⁴¹. È dal regno dei morti, in cui si accinge a fare ingresso, che egli ricava la sua forza, la sua *patria potestas* (sintesi di **pat* e **pot-*). E questa potenza appare, almeno teoricamente, illimitata. Il potere sui *fili familias* è ‘parallelo’ a quello sugli schiavi⁴². Gaio definisce il potere sui *servi* richiamando la *vitae necisque potestas* del padrone e il suo diritto di acquistare tutto ciò che essi acquistano⁴³, e – come è stato notato - “è forse per pudore che... tre paragrafi appresso non osa definire la *patria potestas*. Avrebbe dovuto ripetere esattamente quel che aveva scritto con tanta esauriente precisione per il potere sugli schiavi”⁴⁴.

3.- *Parens* e *pater*.

³⁴ Così A. Maiuri, *Augustus pater* (**pat-*); *Augustus sacerdos* (**pot-*) *populi Romani*. *Diritto, religione, “captatio consensus”*, in I. Baglioni, “*Saeculum aureum*”. *Tradizione e innovazione nella religione romana di epoca augustea*, I. *Augusto, da uomo a dio*, Roma 2016, 168 ss.

³⁵ Così Maiuri, *Augustus* cit., 168.

³⁶ Come rivelerebbe il verbo *possideo*, derivanti dall’associazione di **pot-* e **sed-* di *sedeo*; così Maiuri, *op. cit.*, 168.

³⁷ Maiuri, *op. cit.*, 168. La radice **pot-*, secondo l’autore, *l.c.*, conserverebbe una derivazione greca: ποτ-νία, ‘signora’, così come δεσ-ποτης ‘padrone’, corrisponderebbe al latino *compos* (da **cum-potis*) e *hospes* (**hosti-potis*).

³⁸ Cfr. Lucrezi, Fasolino, Greco, Amabile, *Elementi di storia* cit., cap. V.

³⁹ Cfr. F. Casavola, *Pater familias, pater senatus, pater patriae*. *Il filo più profondo della storia di Roma*, in *Iura and Legal Systems* VI. 2019/2, C (2), 5.

⁴⁰ Lucrezi, Fasolino, Greco, Amabile, *Elementi di storia* cit., cap. I.

⁴¹ Casavola, *Pater familias*, cit., 5; Id., *Isola sacra* cit., 23 ss.

⁴² Casavola, *Potere imperiale* cit., 165.

⁴³ Gai 1.52.

⁴⁴ Casavola, *Potere imperiale* cit., 165 s.

Com'è noto, nel mondo romano, il termine *pater* assume due accezioni differenti: quella di padre biologico e quella di *pater familias*, vertice e capo indiscusso dell'“isola sacra”⁴⁵. Spesso le due figure possono coincidere nella medesima persona, ma, decisamente più di frequente (il *pater familias*, in una singola *familia*, è uno solo, i figli, nipoti e pronipoti possono essere anche molte decine), sono distinte. Ed emergono, dalla giurisprudenza, ambigue situazioni di conflitto generate dalla controversa figura del *filius familias pater*, ossia di quel soggetto (che non era certo un'eccezione: è da ritenere che la maggioranza dei genitori si trovasse in tale situazione) che, pur sottoposto a *patria potestas*, e quindi privo di soggettività giuridica, era comunque autorizzato a fare valere il suo potere paterno, sopprimendo, per esempio, l'amante della figlia che avesse, col suo gesto, disonorato la sua casa (scavalcando, così, come è stato notato, contemporaneamente, anche tre vincoli potestativi: quelli del proprio *pater familias*, del *pater familias* della moglie fedifraga – se sposata *sine manu* - e del *pater familias* dell'amante di lei – se *filius in potestate*)⁴⁶.

Il padre biologico è infatti, come la madre, *parens*, “generatore”⁴⁷. La stessa terra può essere considerata “*omnium parens*”⁴⁸. Se il *parens*, però, è ancora sottoposto alla *potestas* del suo *pater familias*, com'è noto, pur vivendo, generalmente, insieme o accanto ai suoi generati, ed esercitando sugli stessi funzioni educative e disciplinari di ordinaria amministrazione, non dispone in alcun modo delle loro vite e dei loro beni, che resteranno, finché sarà in vita (a meno che non intervenga prima una *emancipatio*, che li renda anticipatamente *sui iuris*, o un evento che ne cambi l'assoggettamento, a favore di altra persona, come un'adoptio, una *noxae datio*⁴⁹ o una prigionia di guerra⁵⁰), nell'esclusiva sfera dispositiva dell'avente potestà. Non sarà il padre generatore (chiamato generalmente *pater*) a esercitare la potestà sui generati, ma il più lontano “generatore del generatore” (*avus, abavus, atavus*⁵¹...), o chi si trovi comunque a esercitare quella funzione a seguito di un negozio giuridico atto a creare il vincolo potestativo.

“Finché durò l'isola familiare – come è stato detto -, questa fu il regno dell'obbedienza”⁵². Tale obbedienza è riservata in primo luogo non al *pater* biologico, bensì al *pater familias* (anch'egli chiamato spesso, nelle fonti, semplicemente, *pater*), il cui potere si estende nell'identico modo sia sui suoi propri generati sia anche su coloro che sono stati da essi generati, senza alcuna differenza o gradazione.

Sarebbe irrealistico, però, pensare che il potere potestativo nasca improvvisamente, in un solo istante, nel momento in cui colui che era un *filius in potestate*, essendo venuto a mancare il suo avente potestà, diventi *pater familias*, trovandosi così a esercitare il suo ruolo di comando su coloro che, fino a un attimo prima, si trovavano nella sua stessa identica condizione di soggetti *alieni iuris*, assoggettati al medesimo, unico soggetto.

⁴⁵ Casavola, *Isola Sacra* cit., 21.

⁴⁶ Cfr. F. Lucrezi, *L'adulterio in diritto ebraico e romano* cit., 80 ss.

⁴⁷ Casavola, *Fondamenti del diritto antico* cit., 276.

⁴⁸ Suet., *Iul.* 7.2. Cfr. Casavola, *Cicerone e Giulio Cesare tra democrazia e diritto*, in G. G. Archi (cur.), *Questioni di giurisprudenza tardo-repubblicana*, Milano 1985, 281-292, ora in Id., “*Sententia legum*” tra mondo antico e moderno, a cura di F. M. d'Ippolito, I, *Diritto romano*, Napoli, 2000, 205.

⁴⁹ Sul tema, da ultima, M. Amabile, *Actionem resuscitari. Note sulla 'noxae datio' in Gaio*, Torino 2023.

⁵⁰ Cfr. Lucrezi, Fasolino, Greco, Amabile, *Elementi di storia* cit., cap. V.

⁵¹ *Ibidem*.

⁵² Casavola, *Fondamenti del diritto antico*, cit., 276.

Si può logicamente immaginare che, avvicinandosi il momento della morte del *pater familias*, i suoi figli già avessero la consapevolezza che, di lì a poco, sarebbero toccato a loro esercitare il potere sui loro discendenti, che sarebbero presto diventati i loro sottoposti, e che cominciasse già, in qualche misura, ad agire come tali. Così come si può immaginare che fosse nello stesso interesse del *pater familias*, al tramonto della sua esistenza, allentare le redini del comando, preparando i figli-padri a comportarsi più da padri che da figli, e che fosse naturale, per i figli dei figli, cominciare a vedere nei loro padri *parentes* non più solo i padri generatori, ma coloro che si accingevano a diventare i loro aventi potestà.

Non è detto, perciò, che l'obbedienza fosse solo nei confronti del *pater familias*, in quanto l'avvicinarsi delle generazioni faceva sì che, nei vari momenti e nelle specifiche circostanze, si dovesse valutare, caso per caso, a chi si dovesse obbedire, se al *pater parens* o al *pater familias*. Il "regno dell'obbedienza" fu, verosimilmente, un regno complesso, prismatico e articolato, all'interno del quale tanti *patres* costruivano ed esercitavano, di fatto, il loro potere, e le "paure dei padri" erano molteplici, intersecantisi e spesso confliggenti.

4.- *Tanta domus.*

L'estensione della *patria potestas* trovava, com'è noto, i suoi limiti in un sindacato di tipo 'pubblicistico' sulle modalità di applicazione della suddetta *disciplina*.

Tali limiti possono trovare delle analogie con quelli imposti allo *ius corrigendi* nei confronti dei servi⁵³. Ma la situazione dei *filiis familias* era considerevolmente diversa. Tipico, nel caso dei figli *in potestate*, era il sindacato ad opera dei censori.

Tale funzione di controllo e contenimento è attestata, tra l'altro, da Dionigi di Alicarnasso, in *Ant. Rom.* XX.13.3⁵⁴, dove lo storico riferisce che era precipuo compito dei censori controllare ciò che avveniva all'interno delle *familiae*⁵⁵ e verificare, in particolare, che il padrone non trattasse con eccessiva crudeltà i servi e il padre fosse troppo duro o troppo debole con i propri figli⁵⁶. L'importanza della *cura morum* era tale che i romani avrebbero, secondo Dionigi, spalancato ogni casa ed esteso l'autorità del censore fin dentro l'alcova⁵⁷.

⁵³ Sulla *saevitia dominorum* e le misure imperiali volte a contenere l'arbitrio dei proprietari di schiavi si veda, per tutti, F. Lucrezi, *L'uccisione dello schiavo in diritto ebraico e romano. Studi sulla Collatio I*, Torino 2001, 62 ss.

⁵⁴ Ῥωμαῖοι δὲ πᾶσαν ἀναπετάσαντες οἰκίαν καὶ μέχρι τοῦ δωματίου τὴν ἀρχὴν τῶν τιμητῶν προαγαγόντες ἀπάντων ἐποίησαν ἐπίσκοπον καὶ φύλακα τῶν ἐν αὐταῖς γινομένων, οὔτε δεσπότην οἰόμενοι δεῖν ὦμόν εἶναι περὶ τὰς τιμωρίας οἰκετῶν οὔτε πατέρα πικρὸν ἢ μαλθακὸν πέρα τοῦ μετρίου περὶ τέκνων ἀγωγὰς οὔτε ἄνδρα περὶ κοινωνίαν γαμετῆς γυναικὸς ἄδικον οὔτε παῖδας γηραιῶν ἀπειθεῖς πατέρων οὔτε ἀδελφοὺς γνησίους τὸ πλεῖον ἀντὶ τοῦ ἴσου διώκοντας, οὐ συμπόσια καὶ μέθας παννυχίους, οὐκ ἀσελγείας καὶ φθορὰς ἡλικιωτῶν νέων, οὐχ ἱερῶν ἢ ταφῶν προγονικὰς τιμὰς ἐκλιπούσας, οὐκ ἄλλο τῶν παρὰ τὸ καθῆκον ἢ συμφέρον τῇ πόλει πραττομένων οὐδέν.

⁵⁵ Si veda F. De Martino, *Storia della costituzione romana II*, II ed. Napoli 1973, 264.

⁵⁶ Sul passo si veda Rabello, *Effetti personali cit.*, 113.

⁵⁷ Si veda F. Zuccotti, *Il "custos" nel diritto romano arcaico. Considerazioni sistematiche e prospettive di ricerca circa la situazione degli incapaci ed il sistema successorio nella normazione decemvirale*, in *Rivista di Diritto romano* 9 (2009), 28 ss.

Una testimonianza analoga si ritrova in Plutarco, in *Cato Maior*⁵⁸, dove lo storico asserisce che i romani non avrebbero contratto matrimonio, generato figli, adottato un determinato regime di vita o partecipato a banchetti senza dover essere sottoposti al giudizio censorio⁵⁹.

Ancora in *Cato Maior*⁶⁰ l'autore riferisce il pensiero di Catone, secondo il quale chi percuote la moglie e i figli fa violenza a ciò che ha di più sacro⁶¹, mentre sarebbe realmente degno di lode chi, come Socrate, pur avendo una situazione familiare complicata e dolorosa, riuscisse a mantenere sempre il controllo di sé e a trattare la famiglia in maniera dolce e affettuosa⁶².

Un argine alle condotte violente e crudeli dei padri era rappresentato dal sindacato censorio, che avrebbe potuto portare a una dichiarazione di *ignominia*.

In tal senso un passo di Cicerone, *de Rep. IV.6: ut omnis ea iudicatio versatur tantum modo in nomine, animadversio illa ignominia dicta est*⁶³.

L'Arpinate allude alla possibilità di intervento dei censori in caso di maltrattamenti subiti dai *filii familias*⁶⁴.

Com'è noto, nel *iudicium arbitriumque de moribus*, il censore giudicava i modi di esercizio della *patria potestas* da parte del *pater familias*, le modalità con cui egli educava i propri figli e puniva gli schiavi⁶⁵. A seguito della nota censoria, il *pater* che avesse abusato dei propri poteri diveniva *ignominiosus*. Il termine *ignominia* deve intendersi come vergogna, biasimo, condanna, *infamia*, *ἀτιμία*⁶⁶. *Ignominiosus* è colui che è *ignominia affectus, ignominiae plenus, turpis*⁶⁷. L'*ignominia* derivava direttamente da una violazione dei *mores*, dei *sacra*, dall'aver nuociuto ad altre persone⁶⁸. I

⁵⁸ Plut. *Cato Maior* 16.2: τοὺς βίους ἐξέτασιν. οὔτε γὰρ γάμον οὔτε παιδοποιίαν τινὸς οὔτε δίαίταν οὔτε συμπόσιον ᾤοντο δεῖν ἄκριτον καὶ ἀνεξέταστον, ὡς ἕκαστος ἐπιθυμίας ἔχει καὶ προαιρέσεως, ἀφεῖσθαι, πολὺ δὲ μᾶλλον ἐν τούτοις νομίζοντες ἢ ταῖς ὑπαίθοις καὶ πολιτικαῖς πράξεσι τρόπον ἀνδρὸς ἐνορᾶσθαι, φύλακα καὶ σωφρονιστὴν καὶ κολαστὴν τοῦ μηδένα καθ' ἡδονὰς ἐκτρέπεσθαι καὶ παρεκβαίνειν τὸν ἐπιχώριον καὶ συνήθη βίον ἡροῦντο τῶν καλουμένων.

⁵⁹ Si veda Zuccotti, *Il "custos"* cit., 28.

⁶⁰ Plut. *Cato Maior* 20.3: τὸν δὲ τύπτοντα γαμετήν, ἢ παῖδα, τοῖς ἀγιώτατοις ἔλεγεν ἱεροῖς προσφέρειν τὰς χεῖρας. Ἐ ἐπαίνῳ δὲ μείζονι τίθεσθαι τὸ γαμέτην αγαθὸν, ἢ τὸ μέγαν εἶναι συγκλητικόν.

⁶¹ Cfr. Rabello, *Effetti personali* cit., 113; Zuccotti, *Il "custos"* cit., 28; F. Tanga, *Alcuni celebri ateniesi e le donne nell'opera di Plutarco*, in A. Casanova (cur.), *Figure d'Atene nelle opere di Plutarco*, Firenze 2013, 193 ss.

⁶² Plut. *Cato Maior* 20.3-4: ἐπεὶ καὶ Σωκράτους οὐδὲν ἄλλο θαυμάζειν τοῦ παλαιοῦ πλήν ὅτι γυναῖκί χαλεπῇ καὶ παισὶν ἀποπληκτοῖς χρώμενος ἐπιεικῶς καὶ πρῶως διετέλεσε. Sul passo si veda Tanga, *Alcuni celebri ateniesi* cit., 193.

⁶³ Sul brano si veda anche L. Minieri, 'Vini usus feminis ignotus', in *Labeo* 28.2 (1982), 156.

⁶⁴ Ciò sarebbe attestato anche in Gai 1.141, laddove è scritto: *In summa admonendi sumus aduersus eos, quos in mancipio habemus. nihil nobis contumeliose facere licere; alioquin iniuriarum tenebimur. ac ne diu quidem in eo iure detinentur homines, sed plerumque hoc fit dicis gratia uno momento; nisi scilicet ex noxali causa mancipantur*. Si veda A. Guarino, *I "gladiatores" e l'"auctoramentum"*, in *Labeo* 29 (1983) 7 ss.; U. Agnati, *Persona iuris vocabulum. Per un'interpretazione giuridica di "persona" nelle opere di Gaio*, in *Rivista di diritto romano*, 9 (2009), 2 ss.

⁶⁵ Così Rabello, *Effetti personali* cit., 115.

⁶⁶ Si veda E. Forcellini, *Lexicon Totius Latinitatis*, s.v. *ignominia*.

⁶⁷ Cfr. Forcellini, *Lexicon* cit., s.v. *ignominiosus*.

⁶⁸ Così C. Castello, *Studi sul diritto familiare e gentilizio romano*, Milano 1942, 91. Si veda anche F. Cancelli, *Studi sui "censores" e sull'"arbitratus" della "Lex contractus"*, Milano 1957, 99; A.H.J. Greenidge, *Infamia. Its place in Roman public and private law*, Oxford 1894, 41-112; Rabello, *Effetti personali* cit., 116.

casi di nota censoria riguardavano specialmente la violazione dei doveri familiari⁶⁹, ma anche la negligenza nel servizio militare⁷⁰ e nella cura della terra⁷¹, nonché l'esagerazione nel lusso⁷².

Il giudizio, attribuito ai censori come supervisori dei *mores*⁷³, ricadrebbe apertamente sulla vita morale.

Secondo il Daube⁷⁴ il sindacato censorio mancava di un preciso richiamo a leggi, editti, senatoconsulti; il censore era chiamato a dare un giudizio rifacendosi alle proprie vedute personali, giudicando, talvolta, le condotte scorrette poste in essere nei confronti degli stessi censori e ciò ne avrebbe dimostrato l'imparzialità⁷⁵.

Secondo il De Martino⁷⁶ i censori, col proprio *iudicium arbitriumve de fama ac moribus*, di tipo discrezionale, erano chiamati proprio a far valere principi e norme non solo non giuridiche, ma che talvolta si contrapponevano al diritto vigente⁷⁷.

Per il De Francisci⁷⁸, tuttavia, i censori erano chiamati, in virtù della *cura morum*, ad informarsi circa i *mores maiorum* dei quali intendevano esigere l'osservanza, ciò che induce a credere che non potessero ammonire i cittadini basandosi unicamente sul proprio modo di vedere.

Secondo Rabello, il principale effetto pratico della *ignominia* sarebbe stato la perdita di alcuni diritti pubblici⁷⁹. La pregnanza della nota sarebbe dipesa dalla gravità dell'offesa e dal rango della persona colpita⁸⁰.

Sempre per questo studioso, la peculiare natura del giudizio censorio deriverebbe dall'acquisizione dell'antica funzione di sindacato sull'osservanza dei *mores* affidata, nell'età più risalente, ai pontefici⁸¹. Se questi ultimi avevano avuto, tra gli altri, il compito di custodire i culti privati, dettando le modalità in cui dovevano essere svolti i riti, onorati gli dei e i defunti⁸², il loro sindacato

⁶⁹ Secondo la testimonianza di Val. Max. 2.9.2, i censori avrebbero rimosso il senatore L. Annio, nel 307, per aver ripudiato la moglie senza convocare il *consilium*. Sull'episodio si veda De Martino, *Storia della costituzione romana* cit., II, 264.

⁷⁰ Val. Max. 2.9.7 riferisce che i censori nel 254 avrebbero ammonito 400 cavalieri per negligenza nell'esercizio dei propri compiti. Casi analoghi si ritrovano in Val Max. 2.9.8; Liv. 22.53.5; 24.18.3-4; 24.18.7 (cancellazione del nome dalla tribù di appartenenza e riduzione alla condizione di *aerarii* per coloro che avessero manifestato renitenza alla leva); 27.11.12-14.

⁷¹ Su cui cfr. Gell. *N.A.* 4.12.1; Plin. *Nat. Hist.* 18.3.11. Anche il non prendersi cura del proprio cavallo era considerato motivo di indegnità, Gell. 4.12.2. Si veda De Martino, *Storia*, cit., II, 265.

⁷² Celebre è il caso di P. Cornelio Rufino, escluso dal Senato perchè avrebbe posseduto vasi d'argento di dieci libbre ciascuno. Cfr. Liv. *Per.* 14; Ov. *Fast.* 1.208; Plin. *Nat. Hist.* 18.6 (18); 33.11 (50), 142; Val Max. 2.4.

⁷³ Così Rabello, *Effetti personali* cit., 11.

⁷⁴ D. Daube, *Forms of Roman Legislation*, Oxford 1956.

⁷⁵ Così Daube, *Forms* cit., 24, su cui Rabello, *Effetti personali* cit., 11. Sul punto si vedano anche R. Düll, *La promessa al pubblico e la giurisdizione censoria*, in *Jus* 1 (1950), 373 ss.; P. Fraccaro, *Censore*, in *Enciclopedia Italiana*, IX, 379; J. Soulahti, *The Roman Censors. A study on social structures*, in *Annales academiae scientiarum fennicae*, ser. B., t. 117, Helsinki 1963, 67 ss.

⁷⁶ *Storia della costituzione romana*, I, II ed. Napoli 1972, 276.

⁷⁷ Cfr., diffusamente, E. Schmaling, *Die Sittenaufsicht der Zensoren*, Berlin 1938.

⁷⁸ *Appunti intorno ai 'mores romani' e alla storia della proprietà romana*, in *Studi A. Segni*, I, Milano 1967, 621.

⁷⁹ Così Rabello, *Effetti personali* cit., 115.

⁸⁰ Ps. Asconius, in *Q. Caecilius divinatio*, 103, 13-17: *regendis moribus censores quinque quoque anno creari solebant. Hi prorsus cives sic notabant; ut qui senator esset, eiceretur senatu; qui eques Romanus, equum publicum perderet; qui plebeius, in Caeritum tabulas referretur et aerarius fieret, ac per hoc non esset in albo centuriae suae sed ad hoc non esset civis, tantummodo ut pro capite suo tributum nomine aera praeberet.*

⁸¹ *Effetti personali* cit., 109. Cfr. G. Crifò, *A proposito di 'pontifices'*, in H. Di Giuseppe, M. Serlorenzi (curr.), *I riti del costruire nelle acque violate. Atti del Convegno Internazionale* (Roma, 12-14 giugno 2008), Roma 2010, 115-126.

⁸² Rabello, *Effetti personali* cit., 107.

rappresentava di per sé una forma di limitazione alla *patria potestas*, come nel caso dell'accertamento di *iustae causae adoptionis*⁸³.

Secondo l'autore, la magistratura censoria fonda le proprie basi su funzioni tipicamente religiose⁸⁴, per cui il sindacato nell'ambito dei costumi familiari può essere considerato come il proseguimento di quello pontificale⁸⁵.

Tornando a Cic. *De re pub.* IV.6, il giudizio di *ignominia* ricadrebbe, a parere dell'Arpinate, soltanto sul nome, e comporterebbe una 'cattiva fama' dell'*ignominiosus*, al quale verrebbe associata l'*ignominia*, ossia, verosimilmente, la perdita del buon nome e l'acquisizione di una fama negativa⁸⁶. Tale *ignominia* sarebbe un qualcosa di diverso dall'*infamia*: mentre la seconda scaturirebbe dalla pubblica constatazione di molti, e sarebbe quindi una realtà di pubblico dominio, la prima sarebbe un qualcosa di più lieve, che viene constatato solo da chi abbia potuto notare il comportamento scorretto, ossia dall'organo a ciò preposto⁸⁷.

L'*ignominia* del *De re pub.* IV.6 appare, in effetti, non più di uno "stigma sociale"⁸⁸, differentemente da quanto prospettato nella *Pro Cluentio*⁸⁹, dove gli effetti della stessa (volutamente sminuiti, non essendo frutto di una condanna o di una sentenza definitiva⁹⁰) contemplavano l'essere rimossi dall'ordine senatorio⁹¹.

Se gli effetti pratici dell'*ignominia* appaiono, per certi aspetti, ridimensionati dallo stesso Cicerone, egli al contempo dipinge della *patria potestas* e della figura del *pater familias* un celebre ritratto in termini encomiastici. Si tratta del famoso passo del *Cato Maior de senectute* 11.37, in cui l'Arpinate descrive la vecchiaia di Appio Claudio Cieco:

Quattuor robustos filios, quinque filias, tantam domum, tantas clientelas Appius regebat et caecus et senex...tenebat non modo auctoritatem, sed etiam imperium in suos; metuebant servi, verebantur liberi, carum omnes habebant; vigebat in illa domo mos patrius et disciplina.

⁸³ Si veda Castello, *Studi cit.*, 73 ss.

⁸⁴ Si veda Castello, *Studi cit.*, 78 ss.; De Francisci, *Appunti intorno ai mores cit.*, 613 ss. Anche De Martino, *Storia della costituzione romana*, I, 274, lega la nascita del sindacato censorio a poteri religiosi relativi al *lustrum*; ciò sarebbe testimoniato anche dal fatto che, fino al 389, tra tredici nomi noti di censori, cinque appartenevano alla famiglia dei Papirii, *gens* nota per le competenze in diritto sacro.

⁸⁵ Secondo Rabello, non sarebbe possibile comprendere i poteri dei censori se non si tiene conto dell'originale carattere religioso della magistratura. Cfr. *Effetti personali cit.*, 109. Si veda A. Calderini, *La censura in Roma antica*, Milano 1944; R.V. Cram, *The roman censors*, in *HSCP* 51 (1940), 71 ss. Sui poteri dei collegi pontificali, in generale, si veda L. Franchini, *Aspetti giuridici del pontificato romano. L'età di Publio Licinio Crasso (212-183 a.C.)*, Napoli 2008.

⁸⁶ La nota deve intendersi, verosimilmente, come annotazione ascritta al nome del soggetto ammonito. Cfr. De Martino, *Storia*, I, cit., 276.

⁸⁷ Charicius Grammaticus P. 401 (=Diff. Gramm. 7.530.7): *Ignominia imponitur ab eo qui potest animadversione innotare; infamia ex multorum sermone nascitur*. Sul passo, cfr. T. Chiusi, *La fama nell'ordinamento romano. I casi di Afrania e di Lucrezia*, Firenze 2011, 92 ss.

⁸⁸ Così F. Russo, *Suffragium. Magistrati, popolo e decurioni nei meccanismi elettorali della Baetica romana*, Milano 2019, 127.

⁸⁹ *Pro Cl.* 120: *quapropter in omnibus legibus quibus exceptum est de quibus causis aut magistratum capere non liceat aut iudicem legi aut alterum accusare, haec ignominiae causa praetermissa est; timoris enim causam, non vitae poenam in illa potestate esse voluerunt.*; 122: *Atque etiam ipsi inter se censors sua iudicia tanti esse arbitrantur ut alter alterius iudicium non modo reprehendat, sed etiam rescindat; ut alter de senatu movere velit, alter retineat et ordine amplissimo dignum existimet; ut alter in aerarios referri aut tribu moveri iubeat, alter vetet.*

⁹⁰ Cfr. Russo, *Suffragium cit.*, 126.

⁹¹ Cfr. Russo, *Suffragium cit.*, 126.

Appio Claudio incarnerebbe, per l'Arpinate, la vera essenza del *pater familias* romano, nella cui *domus* avrebbe regnato un perfetto equilibrio tra diritti e doveri del *pater*, ossia tra *mos patrius* e *disciplina*⁹².

Il potere paterno sarebbe stato così pregnante e indiscusso che la vecchiaia del *pater familias*, nonostante l'inevitabile debolezza fisica, non avrebbe inciso sul suo prestigio tra i componenti più giovani della famiglia. Egli avrebbe dunque avuto sotto di sé e governato con grande lucidità i molti figli in buona salute e la vasta e ossequiosa clientela.

Il *mos patrius* risulta essere il derivato, oltre che di ciascun nucleo familiare, così come tramandato dagli antenati attraverso le generazioni⁹³, anche della consuetudine dei *mores*⁹⁴ comuni all'intera comunità⁹⁵ e alla complessiva esperienza giuridica romana, la cui giustizia non viene mai messa in dubbio. La *disciplina* rappresenta qualcosa di trasversale e derivato, quel complesso e ampio insieme di facoltà attribuite ai *patres* sulla propria famiglia (che si traduce, com'è noto, in una generale sottoposizione al capofamiglia, per tutti coloro che fanno parte della *domus*), che tuttavia deve trovare un limite spaziale⁹⁶ (ossia, la *domus* stessa), oltre che, come si è visto, nelle forme di esercizio.

Al carattere di assolutezza della *patria potestas* romana era attribuito, com'è noto, da parte della società romana, un grande valore⁹⁷, e ciò non soltanto per evidenziare quello che, ai nostri occhi, può apparire come un forte strumento di prevaricazione, abuso e annichilimento dei sottoposti, ma anche perché il *mos patrius* comprendeva degli inderogabili doveri, da parte del *pater familias*, nei confronti di questi stessi sottoposti, primo fra tutti quello di protezione.

Cicerone⁹⁸ fa dire a Scipione che, tra le diverse forme di governo possibili, la monarchia sarebbe da preferire, perché in essa il monarca si prende cura dei suoi sudditi come un padre dei propri figli, non rendendoli schiavi ma proteggendoli, in modo che i deboli, come i figli, accettano volentieri di essere guidati da lui⁹⁹. Non a caso l'oratore ricorda con nostalgia, sulla scorta dei versi di Ennio, l'età monarchica romana, dove il re sarebbe stato considerato insieme custode della patria, padre e dio¹⁰⁰. Sarebbe inoltre necessario, fa dire l'Arpinate a Platone, che anche nelle famiglie la libertà non degeneri in licenza, altrimenti i padri sarebbero arrivati presto a temere i figli e i figli a non riconoscere più, al proprio padre, nessuna autorità¹⁰¹.

⁹² Si veda Annunziata, *Immagini sacre* cit., 68 s.

⁹³ Cfr. Casavola, *Isola Sacra* cit., 25 ss.

⁹⁴ Sui *mores* si veda, per tutti, Casavola, *Isola Sacra* cit., 27-28; L. Capogrossi Colognesi, *Storia di Roma tra diritto e potere*, Bologna 2009, 51 s.

⁹⁵ Casavola, *op. ult. cit.*, 22; Capogrossi Colognesi, *Storia di Roma* cit., 51-52.

⁹⁶ Cfr. F. M. De Robertis, *Limiti spaziali al potere del 'pater familias'*, in *Labeo* 29.2 (1983), 166.

⁹⁷ Si veda, sul punto, per tutti, Rabello, *Effetti personali* cit., 10 ss.; C. Gioffredi, *Funzioni e limiti della 'patria potestas'*, in C. Gioffredi, *Nuovi studi di diritto greco e romano*, Roma 1980, 72-112; P. Voci, *Storia della 'patria potestas' da Augusto a Diocleziano*, in *Iura* 31 (1980) 37-100; Id. *Storia della 'patria potestas' da Costantino a Giustiniano*, in *SDHI* 51 (1985) 1-67.

⁹⁸ Cic. *de Rep.* I.54: *Occurrit nomen quasi patrium regis, ut ex senatis ita consulentis suis civibus et eos conservantis studiosius quam entis.*

⁹⁹ Si veda Casavola *Pater familias* cit., 6.

¹⁰⁰ Cic. *de Rep.* I.64: *'iusto quidem rege cum est populus orbatus, 'pectora dura tenet desiderium,' sicut ait Ennius, post optimi regis obitum;.. simul inter Sese sic memorant: 'o Romule Romule die, Qualem te patriae custodem di genuerunt! O pater, o genitor, o sanguen dis oriundum!' non eros nec dominos appellant eos quibus iuste paruerunt, denique ne reges quidem, sed patriae custodes, sed patres, sed deos; nec sine causa; quid enim adiungunt?*

¹⁰¹ Cic. *De Rep.* I. 67: *denique ut pater filium metuat, filius patrem neclegat, absit omnis pudor, ut plane liberi sint, nihil intersit civis an peregrinus, magister ut discipulos metuat et iis blandiatur, spernantque discipuli magistratos, adulescentes ut senum sibi pondus adsumant, senes autem ad ludum adulescentium descendant, ne sint iis odiosi et graves.*

Il recupero della figura del *pater-rex*, secondo questo ideale paternalistico, diventa, nell'età di Cicerone, un ideale politico¹⁰² in grado di coniugare l'antico *mos maiorum* con le nuove riflessioni critiche. La restaurazione di una dimensione sentimentale, prima ancora che giuridica, del rapporto tra padri e figli, deve attingere, secondo Cicerone, all'esperienza monarchica di Roma¹⁰³.

D'altronde, aspetto tipico della *patria potestas* romana è il riconoscersi in una comune ascendenza, l'essere in *potestate patris*¹⁰⁴. E ciò vale non solo sul piano familiare e privato, ma anche a livello pubblicistico¹⁰⁵.

Le aspirazioni ciceroniane troveranno concretezza, com'è noto, pochi anni più tardi, nella figura di Augusto come *pater patriae*¹⁰⁶. L'epiteto, giustificato dall'adozione da parte di Cesare¹⁰⁷, conferiva ad Augusto quell'*auctoritas patrum* che era stata simbolo del potere senatoriale nella guida degli affari dello Stato¹⁰⁸.

Se le parole *Augustus* e *auctoritas* hanno la medesima etimologia, provenendo entrambe dall'etimo indoeuropeo **aug-*, da cui derivano anche *augere*, *augescere*, *augur*, *auctor*, *augurium*, *inauguratio* e altre parole, tutte connesse all'idea dell'implementazione, della superiorità, dell'accrescimento¹⁰⁹, esse tratteggiano quella che sarà la peculiare caratteristica della figura del *princeps Romanorum*, superiore a tutti in *auctoritas*, per essere arrivato più in alto di tutti nella potenza politica, ma non in *potestas*¹¹⁰: un *pater patriae*, continuatore di una antica paternità romana e al contempo fondatore dell'impero universale¹¹¹.

5.- *Pater hominum.*

¹⁰² Così Casavola, *Pater familias* cit., 7.

¹⁰³ Si veda Casavola, *Pater familias* cit., 7.

¹⁰⁴ Così Casavola, *Pater familias* cit., 5.

¹⁰⁵ È a un *pater patratus* che è affidato il compito di gestire le relazioni internazionali dello Stato, in rappresentanza della voce e della sacralità dell'intero popolo. Così Casavola, *Pater familias* cit., 5.

¹⁰⁶ Si veda Maiuri, *Augustus* cit., 168.

¹⁰⁷ Com'era già accaduto per Cesare, narra infatti, di se stesso, Augusto: "*Tertium decimum consulatum cum gerebam senatus et equestre ordo populusque Romanus universus appellavit me patrem patriae*" (*Res Gestae* 35.1). Com'è noto, la propaganda mistica augustea portò addirittura al riconoscimento di una sua investitura di tipo messianico: celebre è la profezia virgiliana del 40 a. C., contenuta nella IV Ecloga, con cui si prevedeva la nascita prossima di un fanciullo divino destinato a portare la pace nel mondo. Non è chiaro se Virgilio volesse riferirsi al figlio di Antonio e Cleopatra, al figlio di Asinio Pollione o a quello atteso da Ottaviano e Scribonia. Di certo, poco più tardi essa fu riferita allo stesso Augusto, ed in seguito, in epoca medievale, a Cristo. Sulla propaganda mistica augustea si veda, per tutti, F. Costabile, *Storia del diritto pubblico romano*, Reggio Calabria 2012, 35 ss.; Id., *Caius Iulius Caesar. Dal Dictator al Princeps. Augusto e le maschere del potere*, Roma 2014.

¹⁰⁸ Si veda Casavola, *Pater familias* cit., 7.

¹⁰⁹ Capogrossi Colognesi, in *Storia di Roma* cit., 47, afferma che dall'*augere* (aumentare) derivi l'idea dell'*augurium*, da intendersi non come "semplice manifestazione di una volontà divina, ma una crescita di potenza, un arricchimento della condizione e dell'azione umana a seguito di un richiesto intervento degli dei". Da tale idea deriverebbe anche l'*inauguratio*, da recarsi tanto ad un luogo come ad una persona, per cui il *rex* è "persona inaugurata per eccellenza concentrandosi su di lui la forza magico-religiosa del consenso divino".

¹¹⁰ Come scrive egli stesso nelle *Res Gestae Divi Augusti* 34. 1-3: "*In consulatu sexto et septimo, postquam bella civilia extinxeram, per consensum universorum potens rerum omnium, rem publicam ex mea potestate in senatus populi que Romani arbitrium transtuli. 2. Quo pro merito meo senatus consulto Augustus appellatus sum....3. Post id tempus auctoritate omnibus praestiti, potestatis autem nihilo amplius habui quam ceteri qui mihi quoque in magistratu conlegae fuerunt*".

¹¹¹ Si veda Casavola, *Pater familias* cit., 7.

Ci sarebbe da interrogarsi, a questo punto, più a fondo sul significato dell'espressione *mos patrius* adoperata nell'esaminato passo ciceroniano.

A quale tipo di *pater* va collegato l'aggettivo *patrius*? Al *pater parens* o al *pater familias*?

La risposta, forse, non può e non deve essere data in modo univoco, dal momento che l'aggettivo *patrius* serba in sé l'intrinseca ambiguità del termine *pater*. E occorre tenere conto, soprattutto, che proprio con Cicerone siamo all'inizio di un grande processo di trasformazione (politica, ideologica, culturale) del concetto stesso di *res publica*¹¹², che andrà a essere identificata con l'idea di *patria*: parola non nuova, ma usata ora in modo originale, nel senso irenico, cosmico e universalistico che sarà alla base della nascente ideologia del principato.

Le guerre civili hanno dimostrato che la repubblica, incapace di reggersi da sola, ha ora bisogno di un *pater*: un "padre pubblico", autorevole ma anche amorevole, che non deve incutere paura. Solo così essa potrà, a sua volta, essere *patria* dei suoi cittadini, come la terra, "*omnium parens*".

Non si tratta di un'assoluta novità. Già Romolo sarebbe stato definito, secondo alcune testimonianze, oltre che *custos patriae*, *pater*, *genitor*¹¹³ e *parens urbis*¹¹⁴, così come Furio Camillo, dopo la vittoria sui Galli Senoni, nel 403 a.C., sarebbe stato acclamato quale *parens patriae*, in quanto "*conditor alter*", secondo fondatore della città¹¹⁵.

Ma la crisi della repubblica conferisce a tale fenomeno un'evidente accelerazione ed espansione.

Cicerone racconta – con una testimonianza, invero, alquanto dubbia - che egli stesso, dopo avere salvato la repubblica dalla congiura di Catilina, sarebbe stato acclamato dai senatori tanto come *pater* quanto come *parens patriae*¹¹⁶.

Con Cesare, la svolta monarchica trova uno dei suoi principali puntelli ideologici nell'esaltazione del dittatore come *parens patriae*, titolo che gli sarebbe stato ufficialmente attribuito, poco prima della

¹¹² Sul punto, per tutti, S. Utchenko, *Cicerone e il suo tempo*, Roma 1975; A. La Penna, *Orazio e l'ideologia del principato*, Torino 1963; S. Mazzarino, *L'impero romano*, I, Roma 1980; G. Casalino, *Res publica res populi. Studi sulla tradizione giuridica romana*, Forlì 2004; J. Vogt, *La repubblica romana*, Roma-Bari, 1987.

¹¹³ Enn., *Ann. Fr.* 105-109: *o Romule, Romule die, / qualem te patriae custodem di genuerunt! / o pater, o genitor, o sanguen dis oriundum!* Da tale appellativo di *parens* attribuito a Romulus è stato ricavato un collegamento al primo re della festa dei *Parentalia* (o *dies parentales*), celebrata dal 13 al 21 febbraio, dedicata al culto degli antenati ('padri', *parentes*). Così D. Sabbatucci, *La religione di Roma antica. Dal calendario festivo all'ordine cosmico*, Milano 1988, 51. Cfr. anche A. Ramon, *Il rituale della morte tra 'pollutio' e apoteosi*, in L. Garofalo (cur.), *Il corpo in Roma antica. Ricerche giuridiche III*, Pisa 2017, 385 nt. 114.

¹¹⁴ Liv. 1.16.3: *'Romulus' inquit, 'Quirites, parens urbis huius, prima hodierna luce caelo repente delapsus se mihi obvium dedit'; Deinde a paucis initio facto, deum deo natum, regem parentemque urbis Romanae salvere universi Romulum iubent.*

¹¹⁵ Liv. 5.49: *Dictator reciperata ex hostibus patria triumphans in urbem redit, interque iocos militares quos inconditos iaciunt, Romulus ac parens patriae conditorque alter urbis haud vanis laudibus appellabatur.* Cfr. anche Eutr. I, 6: *Ita tertio triumphans urbem ingressus est et appellatus secundus Romulus, quasi et ipse patriae conditor.* Cfr. K. Scott, *The Identification of Augustus with Romulus-Quirinus*, in *Transactions and Proceedings of the American Philological Association* 56 (1925) 95.

¹¹⁶ *Pro. Sest.* 57.121. "*O pater - me, me ille absentem ut patrem deplorandum putabat, quem Q. Catulus, quem multi alii saepe in senatu patrem patriae nominarant*"; *Phil.* II. 12: *Frequentissimo senatui sic placuit ut esset nemo qui mihi non ut parenti gratias ageret, qui mihi non vitam suam, fortunas, liberos, rem publicam referret acceptam*"; *Pis.* III.6: *Me Q. Catulus, princeps huius ordinis et auctor publici consili, frequentissimo senatu parentem patriae nominavit*". Cfr. S. Lucrezi, "*Sanctus pater patriae*". *La figura di Augusto tra 'patria potestas', 'auctoritas' e 'sanctitas'*, in corso di stampa in *Diritto e religioni* 1 (2023), 1 ss.

morte, con decreto del senato¹¹⁷, per essere poi reiteratamente riprodotto su diverse monete¹¹⁸ e iscrizioni¹¹⁹, nonché su una colonna fatta erigere nel foro in suo onore¹²⁰.

Ad Augusto fu solennemente attribuito, da Valerio Messala, a nome del Senato, il 5 febbraio del 2 a.C. (anniversario dell'inaugurazione del tempio della *Concordia*, che diventerà poi anche la festa di *Augustus Pater Patriae*¹²¹), il titolo di *pater patriae*¹²², che entrò poi a far parte stabilmente e ufficialmente della sua titolatura imperiale¹²³. E appare provato, d'altronde, che tale epiteto gli fosse diffusamente attribuito, sia pure informalmente, già prima del 2 a.C.¹²⁴.

Ovidio ricorda il solenne conferimento del titolo da parte del Senato con parole encomiastiche, esaltando il ruolo del principe come “triplo padre” (della patria, del mondo, di tutti gli uomini: *pater patriae, pater orbis, pater hominum*), chiamato a svolgere sulla terra la stessa funzione affidata, in cielo, a Giove, re degli dèi¹²⁵.

Questa funzione del *princeps pater patriae* non resterà confinata nella sola esperienza di Augusto, ma entrerà stabilmente nell'ideologia del principato, fondata non solo sul ben noto concetto di *auctoritas principis*¹²⁶, ma anche sull'idea della ‘paternità’ del *princeps*. Egli, per il solo fatto di occupare quella posizione, è *pater patriae*¹²⁷. “Il principe stesso è *pater* rispetto alla *patria*, che è la comune famiglia di tutti i cittadini”¹²⁸: una paternità “al quadrato”, si potrebbe dire, dal momento che

¹¹⁷ Dio 44.4.4.: Πρὸς τε τούτοις τοιοῦτοις οὔσι πατέρα τε αὐτὸν τῆς πατρίδος ἐπωνόμασαν; Liv. *Per.* 116: *Et cum plurimi maximique honores a senatu decreti essent, inter quos ut 'parens patriae' appellaretur et sacrosanctus ac dictator in perpetuum esset, invidiae aduersus eum causam praestiterunt, quod senatui deferenti hos honores;* Cic. *Phil.* 13. 25: *si enim ille patriae parens, ut tu appellas (ego quid sentiam, videro), cur non hic parens verior, a quo certe vitam habemus e tuis facinerosissimis manibus ereptam?*

¹¹⁸ RRC 480/19.

¹¹⁹ CIL 9. 2628: “*Genio dei Iuli parentis patriae quem senatus populusque Romanus in deorum numerum rettulit*”. Cfr. G. Flammini, *L'apoteosi di Cesare tra mito e realtà: Ovid. Met., 15, 745-851*, in D. Poli (cur.), *La cultura di Cesare*, Roma 1993, 737.

¹²⁰ Suet., *Caes.* 85: “*Postea solidam columnam prope viginti pedum lapidis Numidici in foro statuit [in]scripsitque PARENTI PATRIAE*”. Cfr. S. Lucrezi, “*Sanctus Pater Patriae*” cit., 1 ss.

¹²¹ Cfr. G. Dumézil, *La religion Romaine archaïque*, I ed. Paris, 1966, II ed. Paris, 1974, ed. it. Milano, 1977, nuova ed.: *La religione romana arcaica. Miti, leggende, realtà*, Milano 2019, 351; R. Scevola, *Giulio Cesare nei 'Fasti' di Ovidio: alcune riflessioni fra storia e diritto*, in *Index* 50 (1922) 146-147, 165-166.

¹²² *Res Gestae Divi Augusti* 35.1: “*Tertium decimum consulatum cum gerebam, senatus et equester ordo populusque Romanus universus appellavit me patrem patriae*”. Suet., *Aug.* 58.1-2: “*Patris patriae cognomen universi repentino maximoque consensu detulerunt ei*”. Cfr. *Fasti Praen.*, *Nonae febr.* Sul punto, Scevola, *Giulio Cesare* cit., 146-147; G. G. Belloni, *Le "Res gestae divi Augusti"*. *Augusto; il nuovo regime e la nuova Urbe, Vita e pensiero*, Milano, 1987.

¹²³ Sul titolo di *pater patriae*: A. Alföldi, *Der Vater des Vaterlandes im römischen Denken*, Darmstadt 1971; R. J. Starr, *Augustus as "Pater patriae" and Patronage Decrees*, in *Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik* 172 (2010), 296-298; F. P. Casavola, *Pater familias, pater senatus* cit., 5-8.

¹²⁴ CIL. 10. 823, CIL. 12. 136 = ILS. 101, CIL. 2. 2107=ILS. 96, Dio 55.10.10. Cfr. Scevola, *Giulio Cesare* cit., 147.

¹²⁵ *Fasti* II.127-132: *Sancte pater patriae, tibi plebs, tibi curia nomen / hoc dedit, hoc dedimus nos tibi nomen, eques. / Res tamen ante dedit: sero quoque vera tulisti/ nomina, iam pridem tu pater orbis eras. / Hoc tu per terras, quod in aethere Iuppiter alto, / nomen habes: hominum tu pater, ille deum.*

Una visione, quella secondo cui Augusto sarebbe stato “*hominum pater*”, e Giove “*deorum*”, che appare riflessa anche in *Met.* 15. 858-860: *Iuppiter arces/ temperat aetherias et mundi regna triformis,/ terra sub Augusto est; pater est et rector uterque*. Cfr. Scevola, *Giulio Cesare* cit., 147; S. Lucrezi, “*Sanctus Pater Patriae*” cit., 1 ss.

¹²⁶ Sul quale, per tutti, Lucrezi, Fasolino, Greco, Amabile, *Elementi di storia* cit., cap. I.; P. Giunti, F. Lamberti, P. Lambrini, L. Maganzani, C. Masi Doria, I. Piro, *Il diritto nell'esperienza di Roma antica. Per una introduzione alla scienza giuridica*, Torino 2021, 49 ss.

¹²⁷ Call., D. 48.22.18. Cfr. Casavola, *Il concetto di "Urbs Roma": giuristi e imperatori romani*, in Id., “*Sententia legum*” tra mondo antico e moderno cit., 360; Id., *Potere imperiale e stato delle persone tra Adriano e Antonino Pio*, in *Labeo* 14 (1968) 251-270, ora in Id., *Giuristi adrianei* cit., 156.

¹²⁸ Casavola, *Potere imperiale* cit. 156.

il concetto di *patria* rievoca chiaramente, anch'esso, quello di paternità¹²⁹. Roma è la “*communis nostra patria*”¹³⁰, e ha anch'essa bisogno di un *pater*. Che, più che Giove, “*pater deorum*” (secondo la definizione di Ovidio) dovrà essere il principe, “*pater hominum*” e “*pater patriae*”.

Si afferma così, parallelamente alla costruzione di Roma come *patria* universale di tutti gli uomini, e del principe come *pater patriae*, una nuova concezione moraleggiante della paternità, in cui, pur persistendo la differenza giuridica tra il *pater parens* e il *pater familias*, sbiadisce la differenza valoriale tra i due concetti, nel nome di una nuova concezione benevola e paternalistica dell'autorità, di cui il *pater* (ogni padre: il *parens*, il *pater familias* e il principe, *pater patriae* e *pater hominum*) deve essere espressione.

Tale processo si inserisce nella generale “parabola calante” della *patria potestas*, ossia nella progressiva evanescenza dei poteri coercitivi del *pater familias*, speculare a un graduale incremento dei margini di autonomia riservati, a vario livello, ai *fili familias*¹³¹. Un processo, a sua volta, parallelo a quello – comunque ben diverso – delle crescenti limitazioni imposte alla *saevitia dominorum*, volte a impedire l'abuso del potere padronale¹³².

Ma è importante sottolineare che tale parabola non è solo uno ‘svuotamento’, ma anche e soprattutto una trasformazione, atta a interpretare il potere potestativo come rivolto a beneficio dei *fili familias*. Un principio che trova la sua più esplicita espressione in età adrianea, quando il principe, con un famoso editto, stabilisce che “*patria potestas in pietate debet, non in atrocitate consistere*”¹³³: il legame potestativo è ammesso solo se la *potestas* “*expedit filiis*”, è vantaggiosa per i figli¹³⁴. Viene punito, di conseguenza, per esempio, un padre che uccise, durante una battuta di caccia, il figlio che

¹²⁹ Così Maiuri, *Augustus* cit., 168. Secondo l'autore, tale collegamento emergerebbe da almeno due prospettive, quella del complesso dei *maiores*, divenuti ormai divinità protettive delle rispettive *familiae*, e quella dei *mores*, fonti primarie del diritto nell'età più risalente ed espressione della classe gentilizia a guida della *civitas*.

¹³⁰ Mod., D. L.1.33. Cfr. Casavola, *Il concetto di “Urbs Roma* cit. 360.

¹³¹ Cfr. Lucrezi, Fasolino, Greco, Amabile, *Elementi di storia* cit., cap. V; P. Giunti, F. Lamberti, P. Lambrini, L. Maganzani, C. Masi Doria, I. Piro, *Il diritto nell'esperienza di Roma antica* cit., 182 ss.

¹³² Cfr. F. Lucrezi, *L'uccisione dello schiavo*, cit. 5 ss.; Lucrezi, Fasolino, Greco, Amabile, *Elementi di storia* cit., cap. VI. Sui limiti ai poteri coercitivi del *dominus* nei confronti dei servi vi è un primo frammento paolino, tratto dal quinto libro delle *Sententiae* (Coll. 3.2.1), dove è affermato che il padrone che abbia provocato la morte del servo tramite percosse non può essere incriminato per omicidio, a meno che l'uccisione non sia avvenuta intenzionalmente.

Un passo di Ulpiano, tratto dall'ottavo libro del *de officio Proconsulis* (3.3.1-4), poi, riferisce di due interventi di Antonino Pio nei quali viene affermato che, stante l'intoccabilità della *potestas dominorum*, è necessario tuttavia evitare che i padroni adottino dei comportamenti crudeli nei confronti dei servi e che l'*obsequium* servile non deve essere mantenuto solo per mezzo dell'*imperium*, ma anche con moderazione, assicurando ai sottoposti nutrimento adeguato e fatica sopportabile.

Con due interventi di Costantino, CTh. 9.12 e CTh. 9.12.2, viene ribadito il principio dell'assenza di responsabilità del *dominus* per la morte del servo, nel caso in cui questa sia derivata da percosse e o per essere stato lo schiavo in catene per troppo tempo, nonché la legittimità dell'esercizio dell'azione punitiva del *dominus* nei confronti dei servi al fine di correggerne i comportamenti. Resta dunque vietato solo l'omicidio intenzionale.

Soltanto con l'Epitome Gai 1.3.1, nel V secolo d.C., si configurerà un crimine di uccisione dello schiavo, con l'unica eccezione di una morte causata in maniera accidentale per percosse impartite per colpa del servo stesso. L'*interpretatio* a CTh. 9.12.2 chiarirà ulteriormente che l'uccisione dello schiavo incarna la fattispecie di *crimen homicidii*, per la quale il padrone dovrà rispondere personalmente.

¹³³ D. 48.9.5 (Marc. XIV *inst.*): *Divus Hadrianus fertur, cum in venatione filium suum quidam necaverat, qui novercam adulterabat, in insulam eum deportasse, quod latronis magis quam patris iure eum interfecit: nam patria potestas in pietate debet, non atrocitate consistere*. Sul passo si veda, da ultima, M. Rizzi, *Brevi riflessioni storiche e attuali sul principio “patria potestas in pietate debet, non atrocitate consistere”*, in *Revista de la Facultad de Derecho de México* Tomo LXXII, n. 282, Enero -Abril 2022, 413-430.

¹³⁴ Cfr. M. Roberti, “*Patria potestas*” e “*paterna pietas*”, in *St. Albertoni*, I, Padova 1933, 261s., Casavola, *Potere imperiale* cit., 151ss.

aveva una relazione illecita con la matrigna, perché, così facendo, l'avente potestà si era comportato come un brigante, non come un padre: *latronis magis quam patrio iure*¹³⁵. Lo *ius vitae ac necis*, certo, non viene formalmente abolito (lo sarà solo con Costantino)¹³⁶, ma, all'interno della *patria potestas*, l'elemento della *paterna pietas* emerge come prevalente, qualificante e condizionante¹³⁷.

Se tale principio si afferma in età adrianea, le sue origini affondano però verosimilmente già all'inizio del principato, quando la *potestas* dei padri trova il suo limite e la sua fonte di giustificazione nella superiore autorità del principe, *pater patriae* e *pater hominum*. Ma le prime radici si possono ricercare già nella suggestiva rappresentazione ciceroniana del *mos patrius*, imperniata sull'idea di un *pater* a tutti *carus*: "*carum omnes hebebant*".

Particolarmente significativo, da questo punto di vista, anche il riferimento ciceroniano alla *tanta domus* che sarebbe stata retta da Appio Claudio Cieco. Il legame tra il *pater* e la sua *domus* ha una rilevanza ancora maggiore se si tiene conto che il termine *dominus*, padrone, deriva da *domus*, casa¹³⁸. L'aspetto etimologico rivela il vincolo che lega, fin dalle origini, il padrone alla propria dimora, all'interno della quale a lui spetta custodire il *domicilium*¹³⁹. Sarà proprio il *dominus* di quella *domus*, nelle vesti di *pater familias*, a vegliare sulla sede materiale dei suoi affetti familiari, esercitando, inoltre, entro i confini di essa¹⁴⁰ (considerata come una *pusilla res publica*¹⁴¹) quei poteri di custodia, direzione, protezione nei confronti di tutti i sottoposti¹⁴².

Il *pater* è dunque *ab origine* preposto alla protezione dello spazio sacro in cui la *familia* ha luogo e vive la sua storia attraverso le generazioni. Al *pater-dominus* spetta il compito di difendere la propria *domus* ("*in domo-dominium*"¹⁴³) da incursioni esterne¹⁴⁴, non abusando della propria *potestas* con comportamenti che integrino l'*ignominia*, ma agendo in modo da mantenere vivo il ricordo degli antenati e tener fede a quell'antico legame, il *mos patrius*, di cui Cicerone si augurava non si sarebbe persa memoria.

Di lì a poco, tutto l'impero sarebbe diventato un'unica *familia*, una grande *domus*, sotto l'amorevole autorità di un *unico pater*.

¹³⁵ Marc., D. 48.9.5. Cfr. M. Roberti, *l.c.*, Casavola, *Potere imperiale* 152 s.

¹³⁶ Cfr. Lucrezi, Fasolino, Greco, Amabile, *Elementi di storia* cit., cap. V; F. Lucrezi, *Senatusconsultum Macedonianum* cit., 5 ss.; Rabello, *Effetti personali* cit., 25 ss.

¹³⁷ Cfr. Roberti, *l.c.*

¹³⁸ Maiuri *Augustus pater* cit., 160.

¹³⁹ Maiuri, *op. cit.* 170. Sul *domicilium* si veda, per tutti, O. Licandro, "*Domicilium habere*". *Persona e territorio nella disciplina del domicilio romano*, Torino 2004, 5 ss.

¹⁴⁰ De Robertis *Limiti spaziali* cit., 166.

¹⁴¹ Sen., *Ep.* 5, 47, 14: *...instituerunt diem festum, non quo solo cum servis domini vescerentur, sed quo utique; honores illis in domo gerere, ius dicere permiserunt et domum pusillam rem publicam esse iudicaverunt.*

¹⁴² Tale legame è segnalato da Ulpiano in D. 50.16.195.2 (46 ed.): *...pater autem familias appellatur, qui in domo dominium habet, recteque hoc nomine appellatur, quamvis filium non habeat: non enim solam personam eius, sed et ius demonstramus.*

¹⁴³ Così De Robertis, *Limiti spaziali* cit., 166.

¹⁴⁴ Così Maiuri, *op. cit.*, 170.

Abstract.- L'articolo prende in considerazione il concetto di *mos patrius*, così come esso nasce e si evolve dalle origini della storia di Roma fino all'età augustea. In tale percorso si è fatto riferimento alla paura del padre nelle società antiche e, in particolare, nell'esperienza romana. Il concetto di *mos patrius*, così come il binomio *pater familias-pater patriae*, unitamente al problema posto dalla comminazione censoria della *ignominia*, sono analizzati in due celebri passi ciceroniani, *de Rep.* IV.6 e *Cato Maior de senectute* XI.37.

Abstract.- The article takes into account the concept of *mos patrius* as it is formed and evolves from the origins of Rome's history to the Augustan age. In this way, reference is made to the fear of the father and the terror of patricide in ancient societies and, in particular, in the Roman experience. The concept of *mos patrius*, as well as the binomial *pater familias-pater patriae*, together with the problem posed by the censorial commination of *ignominia*, are analysed in two famous Ciceronian passages, *de Rep.* IV.6 and *Cato Maior de senectute* XI.37.